

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2001

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001**

[notificata con il numero C(2001) 823]

(I testi in lingua spagnola e greca sono i soli facenti fede)

(2001/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti <sup>(3)</sup>, gli organismi di cui all'articolo 1 del regolamento citato sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.
- (2) È indetta una gara di durata limitata. Si procede a quattro gare parziali successive a partire dal 1° marzo 2001. La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE.
- (3) L'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede, per la realizzazione di contratti di ammasso, la concessione di un aiuto. A seguito delle offerte presentate per la prima gara parziale e tenuto conto delle possibilità di un significativo contributo alla regolazione del mercato, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto.

(4) Non sono state presentate offerte in Grecia per questa prima gara parziale.

(5) La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Per la prima gara parziale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/2001, l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come segue:

Olio d'oliva vergine o extravergine:

— in Spagna: 1,22 EUR/1 000 kg

— Grecia: —

### Articolo 2

Il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 9.